



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dr. Andrea Liberati Consigliere

dr. Giuseppe Vella Primo Referendario (relatore)

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23591** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 48139, reso dall'agente contabile **Pincini Cristiana**, quale consegnataria addetta alla gestione dei buoni carburante presso la Regione Marche – Giunta regionale per l'esercizio finanziario 2019;

nei confronti di

- **Pincini Cristiana**, nata ad Ancona il 14/9/1962, difesa dagli avv.ti Valentina Boldrini e Paolo Palumbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Ancona, piazza del Plebiscito, n. 55, p.e.c. avvvalentinaboldrini@puntopec.it e paolo.palumbo@ordineavvocatiancona.it;

- **Regione Marche**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, con l'assistenza del

segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri, e gli avvocati Paolo Palumbo e Valentina Boldrini per l'agente contabile Pincini Cristiana, presente in aula assieme al dott. Lorenzo Gobbi, in qualità di titolare della posizione organizzativa "Gestione sedi e parco automezzi" della Giunta regionale.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, con riferimento alla verifica della sua regolarità, a seguito della disamina della documentazione depositata dall'agente contabile Pincini Cristiana, ai sensi dell'art. 139 del c.g.c.

2. Con relazione n. 137/2024, il magistrato istruttore ha rilevato che l'agente contabile Pincini ha trasmesso il conto all'Amministrazione in data 25/2/2020, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 139 del D.lgs. n. 267/2000; quest'ultima lo ha poi depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 14/2/2022, tramite il portale SIRECO.

Per quanto concerne le verifiche sul modello utilizzato, risulta che il conto è così articolato.

A) Nella parte di carico (denominata "entrata") sono dettagliatamente riportati:

- il numero dei buoni carburante acquistati ed il loro valore (n. buoni moltiplicato per l'importo unitario di € 50,00);

- il totale dei costi sostenuti per l'acquisto dei buoni;

- a riscontrare le firme degli utilizzatori sui registri predisposti per il carico e lo scarico dei buoni;

- a controllare l'esistenza o meno della documentazione a supporto dell'utilizzo dei buoni carburante.

In proposito, il magistrato istruttore ha osservato che *"dall'analisi delle verifiche di cassa depositate in atti si desume che nel verbale n. 11/2019 del 10/6/2019 il Collegio dei Revisori aveva indicato che al 31/12/2018 risultavano in giacenza esclusivamente n. 114 buoni carburante relativi al gasolio, a fronte di una rimanenza finale riportata nel conto relativo all'esercizio 2018 (conto n. 40624) di n. 259 buoni e di una giacenza iniziale indicata nel conto oggetto di revisione (riguardante l'anno 2019) di 257 buoni (n. 246 buoni gasolio e n. 11 buoni benzina).*

Peraltro, nella relazione dell'organo di controllo interno del 5/8/2020 i revisori hanno indicato che al 31/12/2018 residuavano n. 259 buoni".

In relazione a tali discrasie, a seguito di richiesta di chiarimenti, con nota depositata tramite DAeD in data 17/11/2023 il dirigente del Settore Provveditorato ed Economato, dott.ssa Del Bello, ha dichiarato che *"in realtà si tratta di un errore, in quanto i 114 buoni citati dai revisori si riferiscono al residuo dei buoni gasolio alla data del 10/06/2019 (data del controllo contabile) mentre al 31/12/2018 i buoni gasolio residui erano n. 246, oltre a n. 11 buoni benzina, per complessivi 257 buoni.*

Ne consegue che anche il dato relativo al numero di buoni carburante in giacenza al 31/12/2018, indicato nel conto n. 40264 (relativo all'esercizio 2018) e nella relazione dell'Organo di controllo interno del 5/8/2020 in n. 259, è errato".

3. In ordine al “**riscontro carico buoni**”, il magistrato istruttore ha riferito che l’Amministrazione aveva previsto l’acquisto di complessivi n. 600 buoni carburante, di cui n. 100 per benzina e n. 500 per gasolio, del valore di € 50,00 ciascuno; i 600 buoni carburante acquistati (per un controvalore di € 30.000,00) risultano dalla fattura n. 19900984 del 14/5/2018 di € 29.522,81, emessa da “ENI s.p.a. Refining & Marketing”, saldata con decreto n. 266 del 15/6/2018 (la differenza tra l’importo della fattura ed il valore nominale dei buoni è dovuta ad uno sconto praticato dal fornitore).

L’Amministrazione, riscontrato il frequente utilizzo dei buoni carburante, aveva emesso un nuovo ordine d’acquisto all’inizio del 2019; dalla fattura n. 19900065 del 25/2/2019 per € 8.856,38, emessa da “ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing”, saldata con decreto n. 125 del 12/3/2019, si desume l’acquisto di ulteriori n. 180 buoni carburante (n. 130 benzina e n. 50 gasolio) per un controvalore di € 9.000,00.

Quattro buoni benzina (nn. 6901340296, 6901340338, 6901340339 e 901340340), consegnati in data 11/7/2019, sono stati dapprima restituiti in data 9/12/2019 e poi redistribuiti nuovamente in data 14/12/2020.

4. In riferimento, invece, allo “**scarico buoni**”, è stato riscontrato il discarico di n. **403** buoni; alla data del 31/12/2019, pertanto, il residuo era pari a n. **38** buoni benzina, valore coincidente con quanto rilevato dall’Organo di revisione.

A seguito di richiesta documentale del magistrato istruttore, l’Amministrazione ha depositato i registri di scarico relativi ai buoni

	acquistati nel 2019; dato che n. 257 buoni acquistati nel 2018 erano stati	
	distribuiti e, quindi, scaricati nel corso del 2019, è stato richiesto all'Ente	
	di produrre anche il registro di scarico relativo ai buoni acquistati nel	
	2018.	
	Inoltre, è stato richiesto all'Ente di depositare la documentazione a	
	supporto del discarico dei singoli buoni e, in particolare, quella	
	indicante:	
	- <i>"tipo e modello dell'autoveicolo, targa, data e motivo di utilizzo, dati del</i>	
	<i>conducente e di eventuali passeggeri trasportati;</i>	
	- <i>luogo e data di partenza, luogo e data di arrivo;</i>	
	- <i>chilometraggio iniziale e chilometraggio finale della missione;</i>	
	- <i>dati di rifornimento carburante, quali chilometraggio complessivo al</i>	
	<i>momento del rifornimento e litri carburante forniti".</i>	
	In proposito, il magistrato istruttore ha riferito che dalla disamina degli	
	atti allegati al conto emerge che numerosi buoni sono carenti della	
	documentazione di supporto.	
	In particolare, per alcuni buoni non è stata prodotta copia dello	
	scontrino, a riprova dell'avvenuto rifornimento, per altri mancano i	
	referti di viaggio.	
	Pertanto, ad avviso del magistrato istruttore, <i>"tutti i buoni elencati, per i</i>	
	<i>quali manca lo scontrino rilasciato dalla stazione di servizio e/o è carente la</i>	
	<i>documentazione di supporto, attestante le finalità istituzionali della missione,</i>	
	<i>non possono essere ritenuti discaricabili.</i>	
	<i>Difatti, attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti a</i>	
	<i>materia (art. 626, ultimo comma, del R.D. 827/1924) e considerato che la</i>	
	6	

consegna del buono presuppone la fornitura del carburante, si ritiene che l'unico valido titolo di scarico sia la ricevuta del gestore della stazione di servizio (scontrino), che attesti la fornitura eseguita (importo, tipo carburante, litri, data e ora, ecc.); nessun valore probatorio potrebbe, dunque, essere ascrivito alle mere dichiarazioni del conducente del veicolo o del suo dirigente (v. sentenze nn. 116/2022 e 101/2023 della Sez. Calabria).

Inoltre, con riferimento ai buoni per i quali sono stati prodotti gli scontrini attestanti il rifornimento ma che sono carenti dei relativi referti di viaggio, manca la prova che il buono sia stato utilizzato per fini istituzionali, nell'interesse dell'Ente che ne ha sostenuto il costo".

In ordine ai buoni carburante che erano stati assegnati al C.R.A.S. Marche (Centro di Recupero Animali Selvatici), per i quali è risultata carente la documentazione dimostrativa delle finalità di utilizzo (referti di viaggio), il magistrato istruttore ha riferito che è stata prodotta una dichiarazione del dirigente (dott. Angelo Giuliani) del seguente tenore: "Il lavoro è stato svolto quotidianamente in stato emergenziale; pertanto, è possibile che alcuni referti di viaggio non siano presenti o che scontrini relativi a rifornimenti di carburante siano stati smarriti.

Pertanto, si rammenta che un buono carburante di € 50,00 può essere utilizzato per più interventi e, quindi, risulta difficoltoso, se non impossibile, associare la tessera carburante ai diari di bordo".

Orbene, secondo il magistrato istruttore, la circostanza che per ulteriori buoni carburante, utilizzati da altri dipendenti/collaboratori del CRAS Marche, siano stati prodotti i referti di viaggio "suffraga il convincimento

che una puntuale rendicontazione, seppur relativa ad attività svolte in un contesto emergenziale, era possibile".

5. Sulla base di tali elementi, il magistrato istruttore ha sottoposto il conto in questione all'esame del Collegio, in quanto le criticità riscontrate non consentirebbero di procedere al relativo scarico.

6. In data 19/7/2024 è pervenuta memoria di costituzione dell'agente contabile Pincini Cristiana, difesa dagli avv.ti Boldrini e Palumbo.

Preliminarmente, la Pincini ha fatto presente che nell'anno 2019 non vigeva alcuno specifico regolamento interno concernente le modalità di spendita dei buoni carburante; infatti, nel regolamento per la gestione del parco veicoli era previsto unicamente il *"referto del viaggio"* (inteso come dichiarazione resa dal conducente del veicolo o dal suo dirigente).

D'altro canto, l'impiego delle *"fuel card"*, caratterizzato da una moderna gestione digitalizzata dei dati dei rifornimenti e delle relative ricevute, era avvenuto sino all'anno 2017, era stato sospeso negli anni 2018 e 2019 ed è poi ripreso dall'anno 2020; pertanto, gli anni 2018 e 2019 sono gli unici in cui sono stati ancora utilizzati, per mancanza di valide alternative, i *"buoni carburante"* anziché le *"fuel card"*.

La Pincini ha, inoltre, precisato che il capitolato tecnico della CONSIP, allegato alla convenzione stipulata con ENI s.p.a., prevedeva espressamente, all'art. 3.2 (*"Buoni usa e getta con importo a scalare"*), la possibilità di accesso telematico, da parte dell'Amministrazione, unicamente al fine di ottenere informazioni *"sul credito residuo di ciascuna carta in formato elettronico"* ma non sulle singole spendite (data,

luogo e quantità).

Pertanto, “è chiaro che, in assenza di regolamentazione riferita alla necessità della conservazione dello scontrino ed, anzi, in presenza di un disciplinare che richiedeva unicamente l’acquisizione del referto di viaggio, nessuna colpa, tantomeno grave, potrebbe essere imputata alla Pincini”.

6.1 Ciò premesso, la Pincini ha, tuttavia, fatto presente che, relativamente ai n. 63 buoni carburante, ritenuti non scaricabili dal magistrato istruttore, è stata, nel frattempo, da lei reperita pertinente documentazione, che è stata allegata alla memoria di costituzione.

6.1.2 In particolare, con riferimento ai buoni nn. 6901340305, 6901340306, 6901340334, 7202317811, 7202317889, 7202317908, 7202985069, 7202985103, per i quali mancava lo scontrino di acquisto del carburante, la Pincini ha prodotto dichiarazioni rese da Eni s.p.a., attestanti l'orario di ciascun rifornimento, il luogo, l'importo del carburante acquistato e l'eventuale credito residuo nel relativo buono.

Tali attestazioni sono, inoltre, supportate dai relativi referti di viaggio.

6.1.3 Per i buoni carburante nn. 7202317835, 7202317836, 7202317837, 7202317838, 7202317876, 7202317877, 7202317878, 7202317879, 7202317909, 7202317910, 7202317911, 7202317912, 7202317913, 7202317914, 7202317915, 7202317916, 7202317917, 7202317918, 7202317944, 7202317945, 7202317946, 7202985103 (in totale n° 22), tutti assegnati al Centro di Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.), la Pincini ha evidenziato che sono stati acquisiti gli scontrini di acquisto mentre i “referti di viaggio” sono sostituiti dalla “scheda verbale di intervento”,

	come da modello utilizzato dall'associazione di volontariato "Foxes	
	Onlus", con sede in Fano, a cui l'attività di recupero animali era stata	
	esternalizzata per la provincia di Pesaro-Urbino; d'altronde, tali	
	acquisti di gasolio erano stati effettuati per l'unica auto a gasolio in	
	dotazione alla suddetta Onlus (Toyota Hi Lux LN 105, avente targa	
	PS419933), come confermato dalla dirigente del Settore Provveditorato	
	ed Economato, dott.ssa Del Bello.	
	6.1.4 In ordine ai buoni carburante nn. 6901098167, 6901098168,	
	6901098169, 6901098175, 6901340250, 6901340254, 6901340255,	
	6901340256, 6901340257, 6901340258, 6901340264, 6901340267,	
	6901340268, 6901340269, 6901340270, 6901340271, 6901340274,	
	6901340281, 6901340282, 6901340287, 6901340289, 6901340292,	
	6901340293, 6901340295, 6901340305, 6901340306, 6901340334,	
	7202317720, 7202317773, 7202317794, 7202317811, 7202317833,	
	7202317860, 7202317883, 7202317889, 7202317919, 7202317955,	
	7202985069, in aggiunta agli scontrini, già presenti, la Pincini ha	
	prodotto i relativi referti di viaggio, nel frattempo reperiti.	
	6.1.5 Sono stati ritrovati gli scontrini mancanti relativamente ai buoni	
	carburante: n. 7202985118 (per € 5,00) e n. 6901340281 (per € 40,00 ed €	
	10,00).	
	Per i buoni carburante nn. 6901340254, 6901340264, 6901098175 e	
	7202317915 è stata prodotta una dichiarazione, resa da ENI s.p.a.,	
	attestante gli orari di rifornimento, il luogo, l'importo del carburante	
	acquistato e l'eventuale credito residuo nel relativo buono,	
	considerato che gli scontrini, anche se già presenti, appaiono poco	
	10	

leggibili.

Infine, per i due buoni carburante n° 7202317908 e n° 7202985115, assegnati al Servizio Provveditorato e non utilizzati, in tutto (il primo, residuo € 50,00) o in parte (il secondo, residuo € 36,00), la Pincini ha riferito che ENI s.p.a. ha rifiutato il rimborso, asserendo la loro validità per 36 mesi, come si desumerebbe da un “Regolamento” citato ma non allegato.

6.2 Conclusivamente, la Pincini ha sostenuto che, a seguito dell'allegazione della documentazione mancante, il conto giudiziale possa essere dichiarato regolare, con conseguente emissione di statuizione di scarico in suo favore.

7. All'odierna udienza, udito il magistrato relatore, il P.M. ha preso atto della documentazione depositata dalla Pincini, osservando, tuttavia, che in alcuni casi essa appare ancora non esaustiva; pertanto, ha chiesto che il conto venga dichiarato parzialmente irregolare, rimettendo, comunque, al Collegio ogni valutazione sulla congruità della documentazione, nel frattempo, acquisita.

L'avv. Palumbo ha sottolineato che tutti gli scontrini e/o i referti di viaggio relativi ai buoni carburante, che erano stati segnalati come mancanti dal magistrato istruttore, sono stati, nel frattempo, in qualche modo reperiti ed allegati, ad eccezione della documentazione riguardante n. 2 buoni (di cui uno del valore di € 50,00, non utilizzato, ed un altro, che presenta un importo residuo, non utilizzato, di € 36,00). Ciò dimostra la buona fede e la correttezza dell'operato della Pincini, che si è attivata, nei limiti del possibile, per reperire quanto richiesto.

A sua volta, l'avv. Boldrini ha sottolineato che la gestione dei buoni carburante si era svolta nel 2019 in un contesto connotato da carenze normative e da difficoltà organizzative, determinandosi, quindi, un onere gestionale gravoso e complesso per la Pincini, che aveva, comunque, operato in buona fede e con la diligenza esigibile; non sarebbero, quindi, ravvisabili profili di colpa grave nei suoi comportamenti.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il conto n. 48139, reso dall'agente contabile Pincini Cristiana, quale consegnataria addetta alla gestione dei buoni carburante della Regione Marche - Giunta regionale per l'esercizio finanziario 2019.

2. In proposito, va rammentato che nella relazione n. 137/2024 è stato evidenziato che vari buoni risultavano carenti della documentazione di supporto.

In particolare, il magistrato istruttore ha affermato che: *"Tutti i buoni elencati, per i quali è assente lo scontrino rilasciato dalla stazione di servizio e/o è carente la documentazione attestante le finalità istituzionali della missione, non possono ritenersi discaricabili.*

Difatti, attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti a materia (art. 626, ultimo comma, del R.D. 827/1924) e considerato che la consegna del buono presuppone la fornitura del carburante, si ritiene che l'unico valido titolo di discarico sia la ricevuta del gestore della stazione di servizio (scontrino), che indichi la fornitura eseguita (importo, tipo di

	<i>carburante, litri, data, ora, ecc.); pertanto, nessun valore probatorio potrebbe</i>	
	<i>essere ascritto alle mere dichiarazioni rese dal conducente del veicolo o dal suo</i>	
	<i>dirigente (v. sentenze nn. 116/2022 e 101/2023 della Sez. Calabria).</i>	
	<i>Inoltre, con riferimento ai buoni per i quali sono stati prodotti gli scontrini</i>	
	<i>attestanti il rifornimento ma che sono carenti dei relativi referti di viaggio,</i>	
	<i>manca la prova che il buono sia stato utilizzato per fini istituzionali e</i>	
	<i>nell'interesse dell'Ente che ne ha sostenuto il costo".</i>	
	Alla luce delle suddette criticità, il magistrato istruttore ha sostenuto	
	che non si possa considerare regolare il conto in esame e procedere al	
	discarico in favore dell'agente contabile.	
	3. Con dettagliata memoria del 19/7/2024 la Pincini, assistita dagli	
	avv.ti Boldrini e Palumbo, ha allegato la documentazione, nel	
	frattempo, reperita, utile al fine di dimostrare la regolarità delle spese	
	relative ai 63 buoni carburante, che erano stati ritenuti non scaricabili	
	nella relazione del magistrato istruttore.	
	3.1 In particolare, con riferimento ai buoni nn. 6901340305, 6901340306,	
	6901340334, 7202317811, 7202317889, 7202317908, 7202985069,	
	7202985103, per i quali mancava lo scontrino di acquisto del carburante,	
	sono state prodotte apposite dichiarazioni rese da ENI s.p.a., attestanti	
	gli orari di rifornimento, i luoghi, gli importi di carburante fornito e	
	l'eventuale credito residuo nel relativo buono; a tali attestazioni sono	
	stati allegati i pertinenti referti di viaggio.	
	3.2 Relativamente ai buoni carburante nn. 7202317835, 7202317836,	
	7202317837, 7202317838, 7202317876, 7202317877, 7202317878,	
	7202317879, 7202317909, 7202317910, 7202317911, 7202317912,	
	13	

Relativamente ai buoni carburante nn. 6901340254, 6901340264, 6901098175 e 7202317915, i cui scontrini erano poco leggibili, è stata prodotta dichiarazione resa da ENI s.p.a., attestante gli orari di rifornimento, i luoghi, gli importi di carburante acquistato e l'eventuale credito residuo nel pertinente buono.

3.5 Infine, per i buoni carburante n° 7202317908 e n° 7202985115, assegnati al Servizio Provveditorato e non utilizzati, in tutto (il primo, residuo € 50,00) o in parte (il secondo, residuo € 36,00), la Pincini ha confermato che ENI s.p.a. ha formalmente rifiutato di procedere al rimborso, asserendo la loro validità per 36 mesi, come da "Regolamento" menzionato ma non allegato.

4. Sulla scorta della documentazione allegata alla memoria di costituzione, il Collegio osserva che la Pincini ha fornito, nei limiti delle proprie possibilità (considerato anche il lungo tempo trascorso: il conto giudiziale riguarda, infatti, la gestione dei buoni carburante durante l'esercizio finanziario 2019), sufficienti prove della legittimità delle spese inerenti ai buoni carburante e del corretto utilizzo di essi per il perseguimento di finalità istituzionali.

Pertanto, potendo ritenersi superate le criticità, a suo tempo evidenziate nella relazione del magistrato istruttore, va dichiarata la regolarità del conto in esame, con conseguente pronunzia di scarico in favore dell'agente contabile Pincini Cristiana.

* * * * *

Sussistono idonee ragioni per dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando, esaminata la
documentazione istruttoria recentemente acquisita, dichiara regolare il
conto giudiziale in epigrafe indicato e, per l'effetto, provvede al
discarico in favore dell'agente contabile Pincini Cristiana.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Vella

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30 settembre 2024

Per il Direttore della Segreteria Dott.ssa Tiziana Camaioni
Il Funzionario amministrativo

Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)